



**R O S S I   &   A S S O C I A T I**  
C o r p o r a t e   A d v i s o r s

*Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano*  
[www.rossiassociati.it](http://www.rossiassociati.it)  
Tel + 39 02.874271   Fax + 39 02.72099377

***NEWS SETTIMANALE***

***Novembre 2011 – n.2***

*Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, da normativa, riviste e stampe specializzate*

*Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio  
( Tel.02/874271 – Fax 02/72099377, e-mail: [info@rossiassociati.com](mailto:info@rossiassociati.com) ).*

# **Aumento dell'aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, a decorrere dall'1.1.2012**

## **INDICE**

### **1 Premessa**

### **2 Lavoratori obbligati all'iscrizione alla Gestione separata**

### **3 Aliquote contributive previdenziali**

3.1 *Soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati*

3.2 *Soggetti iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale o pensionati*

### **4 Aliquota contributiva assistenziale**

4.1 *Soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati*

4.2 *Soggetti iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale o pensionati*

### **5 Aliquote contributive applicabili dal 2012**

### **6 Decorrenza dell'aumento - Applicazione della "cassa allargata"**

6.1 *Compensi corrisposti ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi*

6.2 *Compensi corrisposti agli altri iscritti alla Gestione separata*

### **7 Ripartizione dell'onere contributivo**

7.1 *Lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali*

7.2 *Associati in partecipazione*

7.3 *Liberi professionisti*

## 1 PREMESSA

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 22 co. 1 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria), l'aliquota contributiva previdenziale dovuta per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335:

- \* **aumenta** di un **punto percentuale**;
- \* a partire **dal 2012**.

L'ulteriore aumento dell'1% dei contributi INPS riguarda **tutti gli iscritti** alla Gestione separata exL. 335/95, quindi:

- \* sia i soggetti iscritti solo alla suddetta Gestione separata;
- \* sia i soggetti assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- \* sia i pensionati.

La presente Informativa intende quindi riepilogare le aliquote contributive previste:

- \* nei confronti dei soggetti iscritti presso la suddetta Gestione separata INPS;
- \* a partire dall'anno 2012.

## 2 LAVORATORI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA

Si ricorda che sono tenute all'iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in particolare, le seguenti tipologie di lavoratori:

- \* collaboratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi;
- \* professionisti senza Cassa di previdenza di categoria;
- \* associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- \* venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (ferma la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione).

Ai fini della contribuzione dovuta, i suddetti soggetti vengono distinti tra:

- \* soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati;
- \* soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (diretti, indiretti o di reversibilità).

## 3 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PREVIDENZIALI

### 3.1 SOGGETTI ISCRITTI SOLO ALLA GESTIONE SEPARATA E NON PENSIONATI

In relazione ai soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati, l'aliquota contributiva **previdenziale** (di finanziamento e di computo) aumenta:

- \* dal 26% **al 27%**;
- \* con effetto **dall'1.1.2012**.

### 3.2 SOGGETTI ISCRITTI ANCHE AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE O PENSIONATI

In relazione ai soggetti iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, l'aliquota contributiva **previdenziale** (di finanziamento e di computo) aumenta:

- \* dal 17% **al 18%**;
- \* con effetto **dall'1.1.2012**.

## 4 ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ASSISTENZIALE

### 4.1 SOGGETTI ISCRITTI SOLO ALLA GESTIONE SEPARATA E NON PENSIONATI

Con riferimento alla categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, occorre inoltre tenere presente che:

- \* resta fermo l'obbligo di versare un contributo aggiuntivo, finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall'INPS, ove ne ricorrano i presupposti, a titolo assistenziale (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare);
- \* l'aliquota contributiva assistenziale ammonta, a decorrere dal 7.11.2007, allo **0,72%**.

Per effetto della legge di stabilità 2012, tale aliquota contributiva assistenziale dello 0,72% **non subisce variazioni**.

#### 4.2 SOGGETTI ISCRITTI ANCHE AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE O PENSIONATI

Per i soggetti iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione, il contributo assistenziale dello 0,72% continua a non essere dovuto.

#### 5 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE APPLICABILI DAL 2012

Le aliquote contributive **applicabili dal 2012** agli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 risultano, quindi, stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.

	NON ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NE' PENSIONATI	ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI
<b>Aliquote previdenziali</b>	27% fino al previsto massimale	18% fino al previsto massimale
<b>Contributo assistenziale</b>	0,72% fino al previsto massimale	NO
<b>Contributo totale</b>	<b>27,72%</b> fino al previsto massimale	<b>18%</b> fino al previsto massimale

#### 6 DECORRENZA DELL'AUMENTO - APPLICAZIONE DELLA "CASSA ALLARGATA"

L'aumento contributivo dell'1% disposto dalla L. 183/2011 decorre **dall'1.1.2012**, quindi in relazione ai **compensi corrisposti** da tale data, anche se riferiti ad anni precedenti.

##### 6.1 COMPENSI CORRISPOSTI AI LAVORATORI A PROGETTO E AI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Tuttavia, sulla base dei precedenti chiarimenti dell'INPS, le "vecchie" aliquote contributive del **26,72%** e del **17%** rimangono applicabili in relazione ai compensi:

- \* corrisposti ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- \* relativi al 2011, se corrisposti fino al **12.1.2012** compreso (c.d. "cassa allargata").

##### 6.2 COMPENSI CORRISPOSTI AGLI ALTRI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

La suddetta "cassa allargata" **non trova** invece **applicazione** in relazione agli altri iscritti alla Gestione separata INPS i cui redditi non sono assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Si tratta, in particolare:

- \* degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- \* dei venditori a domicilio;
- \* dei lavoratori autonomi occasionali;
- \* dei professionisti senza Cassa di previdenza di categoria.

Nei confronti dei suddetti soggetti, pertanto, le nuove aliquote del 27,72% e del 18% si applicano già con riferimento ai **compensi corrisposti dall'1.1.2012**:

- \* anche se relativi ad anni precedenti;
- \* ferma restando, per i venditori a domicilio e i lavoratori autonomi occasionali, la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione.

#### 7 RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO

Anche le aliquote applicabili dal 2012 seguono le vigenti regole di ripartizione dell'onere contributivo, come di seguito riepilogato.

##### 7.1 LAVORATORI A PROGETTO, COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI, VENDITORI A DOMICILIO E LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Nei confronti dei lavoratori a progetto, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei venditori a domicilio e dei lavoratori autonomi occasionali, i contributi dovuti sono ripartiti:

\* per **1/3**, a carico del lavoratore;

\* per i restanti **2/3**, a carico del committente.

Pertanto, dal 2012 la situazione diventa quella riepilogata nella seguente tabella.

	NON ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NE' PENSIONATI	ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI
<b>Contribuzione totale</b>	27,72%	18%
<b>Di cui a carico del lavoratore</b>	9,24%	6%
<b>Di cui a carico del committente</b>	18,48%	12%

## 7.2 ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, l'onere contributivo è ripartito:

\* per il **45%**, a carico dell'associato;

\* per il restante **55%**, a carico dell'associante.

Pertanto, dal 2012 la situazione diventa quella riepilogata nella seguente tabella.

	NON ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NE' PENSIONATI	ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI
<b>Contribuzione totale</b>	27,72%	18%
<b>Di cui a carico dell'associato</b>	12,474%	8,10%
<b>Di cui a carico dell'associante</b>	15,246%	9,90%

## 7.3 LIBERI PROFESSIONISTI

Per i liberi professionisti è confermata la **facoltà di rivalsa**:

\* nei confronti del committente;

\* nella misura **del 4%** dei compensi lordi.